

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 696/2026

Rep. n. 20/2026 del 19/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

N. 7/2026 LIQUID. CONTR. CEU

N. R.G. 2-1 e -2/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola DI FRANCESCO - Presidente

Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.

Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e giudiziale promosse con istanze R.G. n. 2-1 e -2 /2026 PU da:

RIVERROCK MASTERFUND VI SCA SICAV RAIF

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Maggione, Gabriele Spada, Luciana Greco

e

CENSI SPA

Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone e dall'avv. Federico Cogo

e

CORNINI ATTILIO SPA

Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sicilia

- ricorrenti

nei confronti di

MASTETRPLANT ITALIA AGRICOLA SPA – IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Milano (MI), Piazza Pio XI n.5, C.F. e P.I. 01614240297

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22.1.2026 RIVERROCK MASTERFUND VI SCA SICAV RAIF ha proposto innanzi al Tribunale intestato istanza di apertura della liquidazione controllata nei confronti MASTETRPLANT ITALIA AGRICOLA SPA – IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Milano, Piazza Pio XI n.5, C.F. e P.I. 01614240297,



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 696/2026

Rep. n. 20/2026 del 19/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

deducendo il mancato rimborso della somma complessiva di Euro 2.800.000,00, relativa al prestito obbligazionario ottenuto dalla società convenuta. Il Fondo ricorrente ha agito quale creditore diretto della società intimata per € 500.000,00 e quale rappresentante degli altri creditori per euro 1.800.000,00.

Con ricorso depositato il 12.2.2026 CENSI SPA ha proposto autonomo ricorso di apertura di liquidazione controllata nei confronti della società convenuta, poi riunito al presente fascicolo, deducendo il mancato pagamento di euro 46.145,07 oltre interessi, somme portate dal decreto ingiuntivo n. 512/2024 del Tribunale di Rovigo, già dichiarato esecutivo ex art. 647 Cod. proc. civ.

All'udienza del 4.3.2026 i ricorrenti ed il liquidatore della società hanno insistito nell'istanza di apertura della liquidazione controllata della società.

Con ordinanza del 26.2.2026 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Rovigo nel procedimento promosso da CORNINI ATTILIO SPA (rg n. 29-1/2026 PU), con cui era stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale di MASTETRPLANT ITALIA AGRICOLA SPA – IN LIQUIDAZIONE e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo. Tale procedimento è stato, dunque, riunito al presente fascicolo alla luce delle evidenti ragioni di connessione.

All'udienza del 18.3.2026, i creditori RIVERROCK MASTERFUND e CENSI SPA hanno insistito nell'istanza di apertura della liquidazione controllata; CORNINI ATTILIO SPA ha, invece, insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale; il liquidatore della società si è rimesso al Collegio, pur richiamando i precedenti provvedimenti del Tribunale di Rovigo, con cui era stata rigettata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale sul presupposto della natura agricola dell'attività esercitata.

1. Va innanzitutto affermata la competenza del Tribunale di Rovigo ex artt. 27, II e III comma, e 28 CCII, come dichiarato dal Tribunale di Milano con ordinanza declinatoria di competenza del 26.2.2026. La modifica della sede legale, infatti, è stata deliberata solo all'assemblea del 28.11.2025, atto registrato il 4.12.2025, ossia meno di tre mesi prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Ai sensi del citato art. 28 CCII occorre, allora, avere riguardo al precedente centro principale degli interessi dell'impresa ("COMI"),



coincidente con la sede legale, sita in Porto Viro (RO), via Mantovana 86, con conseguente competenza dell'intestato Tribunale.

2. Ciò premesso, va preliminarmente affermata l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per difetto del carattere *commerciale* dell'attività di impresa esercitata.

Sul punto, giova evidenziare che è onere di *“chi sollecita il fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, LF”* (Cass. civ. Sez. VI, n. 1049/2021, in motivazione).

Nel caso di specie, il creditore CORNINI ATTILO SPA non ha dimostrato la prevalenza dell'attività commerciale su quella agricola, limitandosi a depositare fatture relative al mancato pagamento di forniture di gasolio, senza tuttavia confrontarsi con i dati emergenti dalle scritture contabili e con l'oggetto sociale della società.

Sul punto, vanno richiamati i provvedimenti con i quali il Tribunale di Rovigo si è già di recente pronunciato in relazione alla qualità di impresa agricola della società odierna intimata (decreti del 11.7.2025 in n.r.g. 50/2025 PU e del 10.11.2025 in n.r.g. 128/2025 PU – depositati da parte RIVERROCK), nei quali si è dato atto dei seguenti profili:

“a) dalla risura estratta dal Registro delle imprese risulta che la società debitrice è iscritta nella apposita sezione speciale con qualifica di impresa agricola, con indicazione dell'attività prevalente di produzione di piantine per ortaggi e fiori;

b) l'art. 3 dello statuto di Masterplant Italia Agricola S.p.A. prevede lo svolgimento delle seguenti attività principali: coltivazione intensiva ed estensiva di fondi rustici, colture vivaistiche e ortofrutticole, coltivazioni di varia tipologia, con metodo convenzionale, biodinamico e biologico, nonché esercizio di attività connesse, sia in conduzione diretta che in affitto;

c) il fatturato riferibile alle attività accessorie di vendita ammonta a una percentuale minima dei ricavi totali (nel 2024 circa euro 480.000,00 a fronte di un fatturato totale pari a circa euro 5.000.000,00), sicché il valore dell'attività agricola è prevalente rispetto a quello delle attività connesse”.

Ebbene, in assenza di elementi istruttori di segno contrario offerti dal creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale o comunque acquisiti d'ufficio dalla cancelleria vanno qui confermate le precedenti valutazioni sull'attività economica svolta dalla ricorrente in termini *“non commerciali”*.



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 696/2026

Rep. n. 20/2026 del 19/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

Da ciò discende la non assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dagli artt. 121 e ss. CCII e, di conseguenza, l'applicazione della disciplina residuale dettata dagli artt. 268 e ss. CCII.

3. Sussistono innanzitutto debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000,00 euro (art. 268, co. 2 CCII). La documentazione versata in atti, ed in particolare i titoli esecutivi in possesso dei ricorrenti CENSI SPA (per euro 46.145,07 oltre interessi) e CORNINI ATTILIO SPA (per euro 28.056,57 oltre interessi), nonché i debiti fiscali (euro 224.697,47) e previdenziali (euro 201.576 in fase di accertamento amministrativo ed euro 1.085.474 già affidati alla riscossione) che emergono dalle informative acquisite d'ufficio dalla cancelleria, evidenziano chiaramente il superamento della soglia succitata.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: **i)** la completa erosione del capitale sociale, che ha impedito la prosecuzione dell'attività di impresa ed ha imposto la messa in liquidazione volontaria della società, come dichiarato dallo stesso Presidente del Cda alla assemblea del 20.10.2025; **ii)** la presenza di un patrimonio netto negativo già al 31.8.2024 pari ad euro -2.221.610,00 (cfr. relazione dell'esperto dott. Mazzon del 3.1.2025 con cui ha espresso parere negativo alla continuazione della procedura di composizione negoziata – doc. 8 di parte RIVERROCK); **iii)** l'elevata esposizione debitoria sopra citata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (euro 224.697,47 in fase di accertamento amministrativo) e nei confronti dell'INPS (euro 201.576 in fase di accertamento amministrativo ed euro 1.085.474 già affidati alla riscossione) ; **iv)** la precedente attivazione da parte della società di iniziative volte a superare lo stato di crisi, tutte rivelatesi non percorribili per la gravità del dissesto, di cui dà atto l'esperto nella relazione negativa già citata del gennaio 2025: *“Dalla documentazione esaminata emergono numerose azioni monitorie avviate da circa 42 creditori per un importo di circa euro 1.074.000 nonché di alcuni pignoramenti sui conti correnti bancari già eseguiti da parte di alcuni di questi. Risultano revocati gli affidamenti concessi dagli istituti bancari con cui opera la società e l'ammontare del debito verso banche dichiarato nella situazione contabile al 31.08.2024 ammonta a euro 2.963.235 di cui 1.753.591 assistito da garanzia dello stato con natura privilegiata art. 8 bis DL 3/2015. Risulta altresì una sistematica omissione dei versamenti per contributi e ritenute nei confronti degli Enti Pubblici o di Riscossione di competenza che permane e prosegue e indicati al 31.08.2024 per euro 879.691,04 (agenzia riscossione per DM10 09/23 a 04/24 e INPS ma non comprensivi del secondo semestre 2024 e luglio, agosto 2024 per L.AS, OTI e OTD), e inoltre per euro 496.912 verso agenzia entrate per tributi*



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026
Cron. n. : 696/2026
Rep. n. 20/2026 del 19/03/2026
Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

iva. irap, ired, ritenute e registro anni 2023 e 2024. Il debito verso fornitori esposto al 31.08.2024 ammonta a euro 3.547.552 mentre quello verso i lavoratori dipendenti ammonta a euro 329.566. Nel complesso la posizione debitoria complessiva (incompleta) al 31.08.2024 ammonta a euro 13.179.623 e il capitale netto contabile valutato in logica di continuità esposto dalla società risulta positivo e ammonta a euro 557.146 il risultato di esercizio esposto al 31.08.2024 ammonta a euro - 1.117.112 (perdita); v) le plurime istanze di apertura di liquidazione giudiziale in precedenza presentate dai creditori, estintesi solo per la natura non commerciale dell'impresa intimata; vi) i plurimi procedimenti di esecuzione forzata in essere (sei esecuzioni mobiliari presso terzi attualmente pendenti, secondo quanto comunicato dalla cancelleria del Tribunale di Rovigo); vii) le numerose ingiunzioni di pagamento rivolte contro l'odierna convenuta (ventidue per il 2025 e quarantuno per il 2024).

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione controllata della MASTETRPLANT ITALIA AGRICOLA SPA – IN LIQUIDAZIONE.

Va nominato liquidatore il Dott. Paolo Loato, scelto secondo i criteri indicati dagli artt. 270 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

PQM

Rigetta

l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di **MASTETRPLANT ITALIA AGRICOLA SPA – IN LIQUIDAZIONE**

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di **MASTETRPLANT ITALIA AGRICOLA SPA – IN LIQUIDAZIONE** con sede legale in Milano (MI), Piazza Pio XI n.5, C.F. e P.I. 01614240297

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

nomina

liquidatore il dott. PAOLO LOATO, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

pagina 5 di 7



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 696/2026

Rep. n. 20/2026 del 19/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Rovigo: www.tribunale-rovigo.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il



Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 696/2026

Rep. n. 20/2026 del 19/03/2026

Sent. n. 20/2026 pubbl. il 19/03/2026

deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chiedi, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 18 marzo 2026

Il Giudice estensore

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco



